



PROVINCIA DI VERONA

Regolamento
DI DISCIPLINA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE
ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Articolo 1 - Finalità

1. La Provincia di Verona riconosce le "Pro Loco" libere associazioni fondate sul volontariato, che svolgono senza fini di lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica, che, nell'ambito delle disposizioni della Legge Regionale , 4 novembre 2002 n. 33, consiste in:
 - a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambientale della località;
 - b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
 - c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - d) attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto dell'articolo 20, comma 3, lettera c) ed anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
 - e) attività ricreative.
2. La Provincia di Verona riconosce gli organismi associativi delle Pro Loco operanti nei rispettivi ambiti territoriali, denominati Consorzi, come centri di aggregazione per il perseguimento di progetti unitari. Riconosce altresì le organizzazioni di categoria articolate a livello provinciale, che abbiano derivazione regionale e nazionale, con le più rappresentative delle quali si riserva di sottoscrivere protocolli di intesa per la cura di interessi, la stesura di piani e la realizzazione di progetti comuni legati all'attività turistica.

Articolo 2 - Albo delle Associazioni Pro Loco

1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 è istituito l'Albo Provinciale delle Associazioni Pro Loco.
2. All'Albo possono essere iscritte le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) la località in cui opera l'Associazione Pro Loco deve possedere caratteristiche storiche, artistiche, archeologiche, folkloristiche, climatiche, gastronomiche, paesaggistiche, di artigianato tipico, ecc. atte a promuovere la sua valorizzazione;
 - b) nello stesso Comune non devono esistere altre Pro Loco. Sono ammesse più Pro Loco nello stesso Comune soltanto in quanto già iscritte all'Albo regionale 2001;
 - c) l'Associazione Pro Loco sia costituita con atto pubblico.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, lo statuto dell'Associazione Pro Loco deve prevedere:

- a) la presenza nel consiglio di amministrazione di tre consiglieri comunali con voto consultivo, eletti dal rispettivo consiglio, di cui uno appartenente alla minoranza consigliare;
- b) norme sulla elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
- c) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti, domiciliati nel Comune o, comunque, partecipanti alla vita attiva dell'ente;
- d) la gratuità delle cariche sociali;
- e) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
- f) la previsione che in caso di scioglimento dell'Associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Provincia o enti pubblici siano devoluti all'ente turistico eventualmente subentrato, o, in difetto, al Comune in cui l'Associazione ha sede.

Articolo 3 - Iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco – nuove iscrizioni

1. L'Associazione Pro Loco che intende iscriversi all'Albo è tenuta a presentare ai Servizi Turistico-Ricreativi della Provincia di Verona una domanda corredata dalla seguente documentazione:
 - g) copia dell'atto costitutivo;
 - h) copia dello statuto;
 - i) relazione che illustri la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente regolamento, nonché i nominativi del direttivo dell'associazione Pro Loco ed i recapiti postali, telefonici, telematici e bancari.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo Provinciale, l'atto costitutivo e lo statuto delle Pro Loco non possono essere in contrasto con i criteri fissati dal presente regolamento e con le vigenti normative di riferimento.
3. L'iscrizione all'Albo è disposta dal Dirigente dei Servizi Turistico Ricreativi della Provincia entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini dell'iscrizione, l'Unità Operativa competente della Provincia:
 - a) chiede, entro 10 giorni dalla richiesta, il parere non vincolante del Comune nel cui territorio opera la Pro Loco, da esprimere entro i successivi 20 giorni, in carenza del quale la Provincia provvede d'ufficio, in base alle proprie valutazioni;
 - b) chiede, nel medesimo termine di 10 giorni dalla richiesta, il parere consultivo dell'organizzazione provinciale di categoria maggiormente rappresentativa, la quale è tenuta ad esprimerlo nei successivi 20 giorni, decorsi i quali la Provincia provvede d'ufficio, in base alle proprie valutazioni.
4. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione indispensabile per:
 - a) il riconoscimento ufficiale dell'Associazione e l'autorizzazione ad utilizzare la denominazione "Pro Loco";
 - b) la partecipazione di un proprio rappresentante negli organismi collegiali nei casi previsti dalla legge o da appositi regolamenti;
 - c) fruire di contributi da parte della Provincia, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 45/1983, nonché di altri enti pubblici.
5. L'iscrizione all'Albo costituisce altresì requisito per le Pro Loco di poter istituire o gestire Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.).

Articolo 3 bis - Iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco – permanenza requisiti

1. Le associazioni Pro Loco iscritte all'albo provinciale, dovranno provvedere a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti; tale dichiarazione dovrà essere fornita su modello predisposto dagli uffici provinciali. La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini previsti comporta l'immediata cancellazione dall'albo e l'impossibilità di accedere ai contributi provinciali;
2. In caso di modifiche relative all'atto costitutivo, allo statuto, agli organi previsti, nonché ai recapiti postali, telefonici, telematici e bancari, le Pro Loco dovranno provvedere all'immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta variazione;
3. La Provincia provvede, mediante verifica annuale, alla cancellazione dall'Albo provinciale di quelle Associazioni cui venga meno il possesso dei requisiti indispensabili per l'iscrizione. Per tale verifica la Provincia può avvalersi della collaborazione dei Comuni e di quella degli organismi provinciali di categoria.